



Comune di
NOGAROLE ROCCA

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2022

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __48__ del 08/11/2017

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel Comune di Nogarole Rocca (VR), in conformità al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 2

Modalità di conferimento della concessione

La concessione del servizio avviene mediante esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, con le modalità ed i criteri previsti dal disciplinare di gara e con l'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. 50/2016 espressamente richiamate negli atti di gara, fra coloro che risultano iscritti all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze, regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000 n° 289, così come previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 3

Durata della concessione

La concessione decorrerà dal 1° gennaio 2018 e avrà termine il 31.12.2022. Qualora alla data di inizio della concessione non fosse ancora stipulato il contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad assumere il servizio.

Alla scadenza della concessione il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta da parte del Comune.

La concessione si intenderà risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti la cessazione della concessione stessa.

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Al termine dell'incarico il Concessionario dovrà comunque consegnare al Comune o al Concessionario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi.

Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente contratto, in tutti gli atti e i procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

Art. 4

Impegni dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione della ditta, prima dell'inizio dei lavori, copia dei regolamenti, delibere tariffarie ed ogni altro dato reperibile presso gli Uffici comunali ed utile al perfezionamento e completamento del servizio.

Art. 5

Corrispettivo per la gestione del servizio.

Il servizio viene compensato con un aggio (al netto dell'IVA, se ed in quanto dovuta) calcolato sulle riscossioni complessive, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un canone minimo garantito annuo netto pari a Euro 15.000,00. Il canone minimo garantito annuo è al netto dell'aggio di riscossione e dell'IVA.

L'aggio, sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo eseguita a favore del concorrente posto a base d'asta è del 18% (sono ammesse solo offerte in ribasso) e non può essere inferiore al 10%.

L'aggio a favore del concessionario, al netto dell'IVA, è stabilito nella misura risultante dal verbale di gara ed è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, eventuali sanzioni/maggiorazioni ed

interessi ad eccezione delle spese postali e di notifica.

Al fine di ripristinare l'equilibrio contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di modifica della disciplina legislativa o regolamentare dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo lordo complessivo, l'aggio convenuto ed il minimo garantito devono essere adeguati in relazione al maggiore o minore introito.

L'importo delle somme di competenza del Comune non può essere inferiore alla quota del minimo garantito.

Il Concessionario, previa presentazione del prospetto riepilogativo analitico trimestrale, fattura l'aggio di ciascun trimestre. La quota di aggio di spettanza sarà pagata dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva del fornitore.

Art. 6

Gestione del servizio e obblighi del Concessionario

Tutti i servizi di cui alla concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga a:

- a. gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione;
- b. fornire, gratuitamente al Comune le banche dati di cui al punto a;
- c. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente;
- d. ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e, a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune, in sede di rendicontazione trimestrale;
- e. resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 507/1993;
- f. provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti;
- g. denunciare immediatamente al Servizio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione nonché al Servizio di Polizia Municipale le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiantistica pubblicitaria;
- h. predisporre annualmente entro la scadenza dell'ultima rendicontazione, una relazione illustrativa dell'attività svolta contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti parametri di valutazione:
 - descrizione dettagliata dell'attività di accertamento e di riscossione coattiva;
 - relazione dettagliata sullo stato di manutenzione degli impianti pubblicitari;
 - relazione sullo stato del contenzioso tributario e sugli strumenti deflativi adottati;

La documentazione richiesta deve essere fornita su appositi supporti cartacei ed informatici, da concordare con il Servizio Tributi del Comune.

Il ritardo nell'esibizione o trasmissione della documentazione summenzionata comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato e la segnalazione al Ministero delle Finanze per i provvedimenti di competenza.

Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onori, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle disposizioni contenute nei D.Lgs. nn. 545 e 546/1992 che regolano il processo tributario.

Il Concessionario si impegna ad applicare le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed, in generale, tutti i provvedimenti comunali aventi effetti sui servizi affidati.

Art. 7

Personale

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, attivando con le stesse rapporti giuridici ed economici previsti dalle disposizioni vigenti ed obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario comunicherà al Comune di Nogarole Rocca i nominativi del personale impiegato, precisando per ogni unità il rapporto giuridico nonché il nominativo del "Funzionario Responsabile" di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/1993, cui sono attribuiti la funzione, i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio.

Il personale dovrà essere munito di specifica tessera di riconoscimento.

Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso.

Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, (con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti) nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le spese del personale sono a completo carico del Concessionario.

Tutte le attività di cui al presente affidamento devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. A tal fine il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del Decreto n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di tutte le norme applicabili.

Art. 8

Riservatezza e Segreto d'Ufficio

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio. Pertanto tutte le informazioni che gli stessi acquisiranno in dipendenza dell'esecuzione del servizio non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della concessione.

Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Impianti delle pubbliche affissioni

Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio e si impegna, entro un anno dall'inizio del servizio, alla fornitura ed installazione di n. 2 nuovi impianti per le pubbliche affissioni dei necrologi da collocare in zone da concordare con l'Ufficio Tecnico del Comune.

Il Concessionario deve revisionare a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale procedendo a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 507/1993, il Concessionario, su diretta disposizione del Comune, deve provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione.

Al termine della concessione, tutti gli impianti sia quelli facenti parte della dotazione iniziale sia quelli installati durante il periodo di concessione, passeranno nelle proprietà e disponibilità comunali, senza che al Concessionario spetti alcun compenso e previa verifica da parte del Comune del buono stato di conservazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

Art. 10

Servizio affissioni

Le affissioni vengono effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i, nonché dei regolamenti comunali, negli spazi ad esse appositamente previsti, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.

Le maggiorazioni previste dall'art. 22, comma 9, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 (diritto di urgenza) contribuiscono a determinare l'incasso lordo su cui calcolare l'aggio.

E' cura del Concessionario provvedere gratuitamente con spese a proprio carico a tutte le affissioni dei manifesti del Comune entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

E' cura del Concessionario garantire il servizio di affissione anche nel giorno di sabato.

Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Il Concessionario si obbliga alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, alla rimozione delle affissioni abusive ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, provvedendo al recupero del tributo evaso, delle sanzioni amministrative ed interessi di mora, delle spese sostenute, mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento debitamente notificato.

Il Concessionario deve dare immediata comunicazione al servizio di Polizia Municipale ed al Servizio Tributi relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che

possono costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni. Dovrà segnalare inoltre alla Polizia Municipale eventuali violazioni riguardanti le affissioni, per gli eventuali procedimenti di competenza.

Art. 11

Riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

La riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e del regolamento comunale.

Il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Nogarole Rocca e ferme restando le nuove forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.

Il Concessionario deve predisporre e inviare annualmente ai singoli contribuenti un preavviso di scadenza (avviso di pagamento) per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità almeno 15 giorni prima della scadenza ordinaria, in cui siano indicati:

- a. gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto;
- b. le sanzioni e interessi applicabili in caso di ritardato pagamento;
- c. l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, nonché ogni indicazione che il concessionario ritenga utile per il contribuente;
- d. le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte dell'Amministrazione.

Art. 12

Gestione contabile

Il Concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio, previsti dal D.M. Finanze 26/04/1994.

Oltre ai documenti sopra previsti il Concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica delle dichiarazioni, commissioni ed atti presentati dai contribuenti a norma degli artt. 8 e 19 del D.Lgs. 507/1993.

Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso il Concessionario e consegnati al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Art. 13

Esenzioni – riduzioni

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte, tasse o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle singole leggi e dai regolamenti comunali.

Tutte le richieste di esenzione e riduzione, accompagnate dalla risposta del Concessionario, devono essere trasmesse al Servizio Tributi.

Nei casi in cui il Comune accerti l'indebita concessione di esenzioni e riduzioni o l'omessa trasmissione delle richieste, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla contestazione, una somma pari al doppio del mancato incasso a titolo di risarcimento e sanzione.

Art. 14

Attività di accertamento

Nei casi previsti dalla legge, dal vigente Regolamento comunale dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il Concessionario ha l'obbligo di procedere a tutte le attività di accertamento, controllo e repressione dell'evasione almeno una volta all'anno, notificando apposito avviso motivato al contribuente.

A seguito delle attività di verifica deve provvedere alla stampa, imbustamento e notifica degli avvisi di accertamento nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15

Verifiche, controlli e sanzioni

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del Servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal presente capitolato, il Comune contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.

In caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, ovvero se le giustificazioni a parere del Comune, non risultassero valide, il Responsabile del Servizio Tributi irrognerà con atto motivato la penalità di cui all'art. 16 e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati, nonché le segnalazioni di cui al D.M. 289/2000.

Art. 16

Penali

Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a. Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 25,00 per ogni manifesto;
- b. Mancata osservanza dei termini di consegna, al Comune, di una qualsiasi delle banche dati informatizzate: sarà applicata, una sanzione variabile da 250,00 (duecentocinquanta) a 500,00 (cinquecento) euro in funzione della gravità del ritardo. Quando sia accertato un ritardo nella consegna delle banche dati superiore a 20 giorni l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva comunque la richiesta di risarcimento del danno.
- c. Mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque mancata risposta nei termini prefissati dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- d. In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all'avvio di procedimenti di

decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al Concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi, che vanno da un minimo di € 200,00 (Euro duecento) fino a un massimo di € 2.000,00 (Euro duemila), a seconda della gravità dell'inadempienza valutata dallo stesso Responsabile.

5. Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

La contestazione dell'addebito sarà notificata al Concessionario che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 17

Responsabilità e obbligo di assicurazione

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di Nogarole Rocca e solleva lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita e congrua polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Concessionario di cedere o sub-appaltare, i servizi di cui al presente capitolato, sotto pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione del contratto.

Art. 19

Decadenza della concessione e risoluzione del contratto

Il Comune potrà dichiarare la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) sospensione o abbandono del servizio,
- c) fallimento o ammissione alla procedura di concordato preventivo
- d) subappalto del servizio;
- e) inadempienza verso gli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi per il personale;
- f) nelle ipotesi che contemplano la cancellazione dall'Albo dei gestori ai sensi del D.M. Finanze n. 289 del 11/09/2000;
- g) per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- h) nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;
- i) quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;

La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi.

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse.

Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 20

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario, sia durante il periodo della concessione che al termine della medesima, sarà devoluta al giudice ordinario. Foro competente è quello di Verona.

Art. 21

Deposito cauzionale e spese di contratto

A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal conferimento della concessione, di cui al presente capitolato d'oneri, il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di durata della concessione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e verrà svincolata, nei modi di legge, entro 12 mesi dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione. .

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto sono a carico del Concessionario.

Art. 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D. Lgs n. 507/93, e successive modifiche, quelle del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del D.M. Finanze del 26.04.94, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.